

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 20/04/11 ed estinto in via anticipata il 10/08/16 in corrispondenza della 63° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati in applicazione del criterio proporzionale per un importo complessivo di €1.693,48).

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni di attivazione per €494,79;
- commissioni di gestione per € 267,55;
- spese di notifica, di registrazione e postali per € 43,95;
- commissioni di intermediazione per € 698,25;
- oneri assicurativi per € 189,54

Il ricorrente chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione in quanto non giustificati da costi sostenuti dall'intermediario per l'estinzione del finanziamento.

L'intermediario si costituisce, eccependo:

- la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione, ricordando che per quanto concerne queste ultime al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento;
- di aver già rimborsato la somma di € 279,38 a titolo di commissioni di gestione;

- di aver formulato, in sede di reclamo, una proposta transattiva pari a € 827,56, rifiutata dal ricorrente;
- che i diritti di estinzione, contrattualmente previsti e connessi al recupero dei costi derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento e degli oneri erariali e delle spese amministrative, hanno maturato interamente il loro sinallagma contrattuale al momento del perfezionamento del contratto;

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

In via principale

- di rigettare il ricorso in relazione alle commissioni di gestione, di attivazione, di intermediazione e ai diritti di estinzione;
- di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la compagnia assicurativa lo ha calcolato secondo criteri attuariali, in base alle condizioni di assicurazione sottoposte ex ante al cliente, per un importo pari ad € 312,60;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 827,56 rifiutato dal ricorrente;

In via di ulteriore subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad €279,38 e quanto la compagnia di assicurazione ha rimborsato sulla base di criteri attuariali per un importo pari ad € 312,60.

L'intermediario ha, in fine, integrato la documentazione relativa alla commissione di intermediazione, producendo fattura emessa dal mediatore a seguito del pagamento dell'intermediario medesimo e ciò al fine di supportare le già esposte argomentazioni contrarie alla retrocedibilità della commissione medesima.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie sulla base della documentazione prodotta agli atti, questo Collegio rileva, in primo luogo, la non retrocedibilità degli oneri erariali in conformità a quanto già stabilito da questo Arbitro (cfr. Coll. Coord. n. 26525/2019) né del premio assicurativo che risulta già interamente rimborsato al ricorrente dalla compagnia assicurativa per € 312,60 quale importo calcolato in applicazione dei criteri generali di polizza.

In secondo luogo, il Collegio rileva, sulla base della descrizione contrattuale, la natura *recurring* della *commissione di attivazione* (lett. B del contratto) e di *quella di gestione* (lett. C del contratto), accertandone la rimborsabilità in base al consolidato criterio *pro rata temporis* per i rispettivi importi di € 494,79 ed € 267,56.

Riguardo, poi, la *commissione di intermediazione* (lett. D del contratto), questo Collegio, ne rileva la natura up front in quanto è allegato al contratto il documento di conferimento dell'incarico di mediazione dal quale risulta che l'attività di mediazione è circoscritta all'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento. Il Collegio si uniforma, quindi, all'orientamento recentemente condiviso tra tutti i Collegi quanto a sua retrocessione in base al criterio degli interessi.

Ai fini della liquidazione dell'importo dovuto per tale costo istantaneo, questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Coll. Coord. n. 26525/2019 in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per la suddetta voce di costo "istantanea" per l'importo di € 360,53.

In fine il Collegio rileva la non rimborsabilità dei diritti di estinzione in quanto non ricorrono le condizioni contemplate nei commi 2 e 3 dell'art. 125^{sexies} TUB né consta in atti documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale (cfr. Coll. Coord. n. 5909/2020).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.122,88.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO